

Federalismo, autonomia, responsabilità

Giorgio Macciotta

La scelta compiuta in occasione della riforma fiscale del 1972 non è stata priva di conseguenze per l'assetto complessivo dei diversi livelli di governo previsti dal nostro sistema istituzionale. Accompagnare la concreta operatività delle Regioni e il rafforzamento dei poteri di Comuni e Province con l'esclusione, per tali livelli di governo, di una reale autonomia fiscale, determinò un programmatico disaccoppiamento tra decisioni di spesa e decisioni di entrata con conseguenze rilevanti nell'assetto complessivo della finanza pubblica e il consolidamento di una rilevante divaricazione tra le diverse aree del paese.

Qualsiasi tentativo di instaurare un vincolo di bilancio si è rivelato inefficace e, come conseguenza, all'indomani del nuovo quadro normativo si sono moltiplicati gli interventi per la sanatoria ai pie' di lista dei disavanzi dei livelli di governo infrastatale. Il saldo di bilancio complessivo delle pubbliche amministrazioni, sostanzialmente in equilibrio agli inizi degli anni settanta, si è progressivamente deteriorato sino alla crisi drammatica dei primi anni novanta.

Alla crescita della spesa centrale determinata, negli anni settanta, principalmente dalle pensioni, dalla scuola, dalla sanità e, negli anni ottanta, dalla dimensione e dal costo del debito, si è sommata una crescita della spesa regionale e locale.

L'espansione della spesa nei diversi territori del paese non è stata lineare. In particolare, per quanto riguarda la capacità di spesa dei poteri locali, nel Mezzogiorno, in sintonia con la tradizione di decisioni al di fuori dell'area determinate dall'intervento straordinario, si è consolidata un'attesa di misure centrali la cui dimensione si è progressivamente ridotta, a partire dalla svolta imposta dall'esigenza di risanare il bilancio pubblico, anche a prescindere dagli stringenti vincoli di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maa-

* Giorgio Macciotta è consigliere esperto del Cnel.

stricht. Ancor più si è deteriorata la qualità degli interventi, essendo caduta l'originaria spinta riformatrice.

È in questo quadro che, a partire dagli anni novanta, è iniziato un processo di graduale attribuzione a Regioni ed enti locali di maggiore autonomia di bilancio attraverso la progressiva eliminazione dei mille rivoli di destinazioni settoriali di risorse, trasfusi in fondi unici manovrabili a discrezione da ciascuna amministrazione (collegato alla finanziaria per il 1996), e una progressiva commutazione dei trasferimenti di bilancio in entrate proprie e quote di compartecipazione ai grandi tributi erariali (istituzione dell'Ici e dell'Irap, addizionali e compartecipazioni all'Irpef, all'Iva e ad altri tributi erariali).

La nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione che, per le funzioni ordinarie, ha eliminato i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e, per tutti i livelli di governo infrastatali, ha assegnato a «tributi ed entrate propri [...] compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, (e quote di) un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante» il compito «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite», ha dunque completato un processo in corso attivato, prima che dalla spinta egoistica della Lega, da un'esigenza di mettere ordine nella finanza pubblica attraverso un più stretto collegamento tra le decisioni di spesa e quelle di prelievo fiscale.

La dimensione dell'operazione da compiere è di grande rilievo. Il combinato disposto degli articoli 117 e 118 della Costituzione trasferisce alle Regioni la gran parte delle decisioni legislative di spesa e agli enti locali, salvo eccezioni motivate da esigenze «di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», le competenze in materia amministrativa. Si tratta di risorse il cui ammontare oscilla tra i 150 e i 200 miliardi di euro secondo il livello di governo cui si sceglie di imputare la quota più rilevante della spesa per l'istruzione.

Il nuovo Titolo V della Costituzione non si limita a ridefinire le funzioni e le modalità di finanziamento del sistema delle autonomie, ma definisce un quadro del tutto nuovo di cooperazione istituzionale e sociale.

Basta pensare all'articolo 114 che delinea un rapporto non di subordinazione ma di articolazione funzionale tra i diversi livelli di governo («La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato») e all'articolo 118 che estende tale impegno alla

cooperazione ai corpi sociali («1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. [...] 4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»).

Si spiega, così, il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nella definizione di obiettivi condivisi per il governo dell'economia e della finanza pubblica attraverso la «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica» che «concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento» (legge 42/2009, art. 5, comma 1, lettera a).

Si apre, dunque, un processo di attuazione della legge che non sarà né breve né semplice e non sarà realizzabile se, nella costruzione del federalismo solidale, non si muoveranno, insieme alle istituzioni e agli organi tecnici, anche i cittadini organizzati, a partire dalle rappresentanze del lavoro e dell'impresa che hanno avuto un ruolo determinante nelle più positive scelte della politica economica nazionale, come quelle che hanno consentito l'ingresso nel sistema euro.

L'Italia non è, peraltro, un paese economicamente unificato: permangono forti differenze tra i territori per quanto riguarda la dimensione del prodotto interno lordo, della spesa pubblica, delle entrate (Tab. 1). Si tratta di differenze non solo quantitative. Anche la qualità della spesa è profondamente differenziata, con sprechi che si addensano in particolare nelle aree del Mezzogiorno. Si aggravano, di conseguenza, i differenziali nel soddisfacimento dei fabbisogni. Il tema della perequazione finanziaria è dunque centrale per la tenuta dell'unità del paese.

La legge 42/2009 si fa pienamente carico di tale realtà duale ponendo tra gli obiettivi generali, sin dall'articolo 1, quello di perseguire «lo svi-

luppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del paese». Non si tratta di una mera dichiarazione di principi. Le disposizioni in materia di perequazione finanziaria, per le Regioni (art. 9) e per gli enti locali (art. 13), e quelle in materia di interventi straordinari (art. 16) e perequazione infrastrutturale (art. 22), dettano norme che, se correttamente applicate, possono modificare la tendenza alla riapertura della forbice nei differenziali di sviluppo che, con qualche oscillazione, hanno ripreso a crescere a partire dalla crisi dell'intervento straordinario, negli anni settanta dello scorso secolo.

La realizzazione dell'equilibrio tra autonomia finanziaria e solidarietà che, in un paese caratterizzato da profonde differenze, è strumento decisivo per la tenuta dell'unità nazionale, è affidata dalla Costituzione alla «perequazione delle risorse finanziarie», competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e). Ma il dimensionamento della perequazione finanziaria non può discendere da decisioni assunte da ciascun livello di governo prescindendo dalla complessiva dimensione delle risorse disponibili, dalla comparazione dell'efficienza e della correttezza dei comportamenti delle diverse istituzioni.

È dunque evidente l'esigenza di disporre di conti trasparenti e formulati in modo da poter confrontare, orizzontalmente e verticalmente, le diverse poste di prelievo e di spesa (sia pur nel rispetto della «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» prevista dalla Costituzione per i singoli enti) e di avere elementi per definire, sulla base di obiettivi condivisi, le linee guida di governo della finanza pubblica.

La legge predispone, a tal fine, un insieme di strumenti volti a intervenire sulle norme di contabilità e sulle regole per comparare (e standardizzare) costi, fabbisogni, prelievi, in funzione non solo di un limpido rapporto tra istituzioni ma anche di un più trasparente rapporto con i cittadini.

Le disposizioni per realizzare la riforma della contabilità delle pubbliche amministrazioni sono volte non solo a determinare una «registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni (con modalità) che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita» (legge 42/2009, art. 2, comma 2, lettera h), ma anche a rendere tali documenti leggibili per una più vasta platea di cittadini, attraverso un «obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle Regioni, delle

Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi» (idem, lettera i), al fine di aprire la strada a quel controllo dal basso che costituisce la sfida del nuovo Titolo V.

Agli stessi obiettivi sono mirate le disposizioni volte alla «determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; (e alla) definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione» (idem, lettera f). Al termine di tale processo di standardizzazione sarà possibile superare, per queste funzioni, la tradizione di finanziamenti dovuti alla casualità della spesa storica. La dimensione complessiva delle risorse utilizzate per la spesa storica nelle «altre» funzioni regionali e locali fornirà, invece, la somma da ripartire tra i diversi enti garantendo, in questo caso, una perequazione soltanto parziale.

Non si tratta di un'operazione semplice per motivi tecnici e, soprattutto, politici. La definizione di costi e fabbisogni standard è, infatti, il risultato di una complessa scomposizione di ciascuna «funzione» per verificare i costi delle singole componenti e per addivenire all'individuazione delle migliori pratiche, che non sono quelle che fanno registrare i costi minimi, ma quelle che combinano il costo più contenuto con il raggiungimento degli «obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali». È prevedibile che tale operazione determini tensioni.

Nel Mezzogiorno, infatti, i costi per unità di prodotto risultano mediamente superiori a quelli medi nazionali, determinando un'utilizzazione eccessiva di risorse a scapito di un migliore soddisfacimento dei fabbisogni. Basta pensare alla vicenda della spesa sanitaria che, se comparata in valori pro capite, risulta inferiore a quella media nazionale e, ancor di più, a quella media del Centro-Nord. Il peggior livello dell'assistenza sanitaria in quelle aree del paese deriva, peraltro, soprattutto da un uso distorto delle risorse. I valori medi della spesa per farmaci sono particolarmente significativi (Tab. 2). Un primo livello di resistenza deriverà, dunque, dall'esigenza di imporre in molte Regioni comportamenti più virtuosi in materia di spesa. Ma è prevedibile che non sia solo il Mezzogiorno l'area nella quale la standardizzazione determinerà resistenze.

C'è in primo luogo il tema dei fabbisogni. La questione acquista un particolare rilievo per quelle tipologie di spesa per le quali è previsto che cittadini e istituzioni siano dotati di risorse adeguate a soddisfarle integralmente, anche utilizzando quote di fondo perequativo. Anche a tenersi all'indicazione minima, esplicitamente indicata dalla legge, nell'individuazione dei diritti essenziali (sanità, istruzione, assistenza e, in modo attenuato, trasporto) il complesso delle funzioni assistite da perequazione integrale, a norma delle lettere m) e p) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, corrisponde a non meno dell'80 per cento della spesa, in prospettiva, delle amministrazioni regionali e locali.

Se, come è evidente, nella determinazione dei livelli complessivi di spesa si dovrà tener conto delle più generali compatibilità di bilancio e se, come evidenziano i dati aggregati di spesa, sarà necessaria, in particolare nel Mezzogiorno (ma non solo), una perequazione delle risorse per far fronte ai fabbisogni, per la quota non recuperabile con l'adeguamento dei costi, è prevedibile che, fermo restando l'ammontare di risorse nazionali in rapporto al Pil, in alcuni territori la spesa attuale, in valore assoluto, rappresenterà per un periodo non breve un limite invalicabile. E l'espansione, e persino la tenuta, degli attuali livelli di prestazione richiederà l'attivazione di un'autonoma leva fiscale. Non sarà semplice la gestione di un simile passaggio.

Il problema si pone, in misura più accentuata, quando si affronta il tema della standardizzazione dei prelievi. Occorre avere presente il quadro normativo. A norma di Costituzione (art. 53), «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». La legge 42/2009 prevede la «salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e (il) rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche» (art. 2, comma 2, lettera l). Se si guardano i dati del prelievo fiscale sembrano non esistere problemi. Nella media dei 12 anni tra il 1996 e il 2007 il prelievo pro capite nelle regioni italiane oscilla tra i 13.744 euro della Lombardia e i 5.409 della Calabria. Il prelievo medio nel Centro-Nord è di 12.041 euro contro i 6.142 nel Mezzogiorno (Tab. 1, colonna 2).

Mentre per la spesa il riferimento ai valori assoluti è esaustivo, per quanto riguarda il prelievo i requisiti costituzionali del concorso «alle spese pubbliche in ragione (alla) capacità contributiva» e della «progressività» del sistema tributario sono rispettati se il prelievo è valutato non in valore assoluto ma in

rapporto alla ricchezza che sottende. Per un territorio, il valore della ricchezza è quello del Pil prodotto nell'area. Se si opera un simile confronto il problema della standardizzazione del prelievo emerge nella sua rilevanza. Nelle regioni del Centro-Nord, il cui Pil è del 18,37 per cento superiore a quello medio nazionale, il prelievo fiscale supera la media solo del 2,49 per cento, mentre nelle regioni del Mezzogiorno, il cui Pil pro capite è inferiore a quello medio nazionale del 32,86 per cento, la pressione fiscale complessiva è di solo 7,84 punti inferiore a quella media nazionale (Tab. 1, colonne 8 e 10). In alcune regioni del Nord, caratterizzate da altissimi Pil pro capite, la pressione fiscale è addirittura inferiore a quella di alcune regioni del Sud.

La valutazione analitica dei dati dovrà consentire di determinare quanto di queste anomalie discende dall'evasione (che, peraltro, è presente anche nel Mezzogiorno) e quanto da una struttura del sistema tributario e contributivo che sempre di più si rivela funzionale a colpire, in prevalenza, i redditi da lavoro e da pensione, e a premiare le rendite finanziarie, per non parlare dei patrimoni che, dopo la soppressione di Irpef e Ici sulla prima casa, sono ormai praticamente esenti da qualsiasi prelievo. I problemi di «standardizzazione» del prelievo fiscale saranno, dunque, assai più rilevante di quelli sul versante della spesa.

C'è poi un secondo aspetto che, in relazione al prelievo, merita di essere considerato. Come è noto, uno dei punti più discutibili della legge 42/2009 è la scelta di garantire solo parzialmente la perequazione delle risorse. Sia per le Regioni sia per gli enti locali si è operata un'articolazione delle funzioni, e la perequazione idonea a «finanziare integralmente le funzioni pubbliche [...] attribuite» è garantita solo per i «diritti civili e sociali» dei cittadini e le «funzioni fondamentali» degli enti locali (comma 2, lettere m e p, dell'articolo 117 della Costituzione) e, in misura più limitata, per il trasporto locale. Per le altre funzioni (circa il 20 per cento della spesa in prospettiva dei livelli di governo infrastatali) la perequazione è solo parziale e ciascuna istituzione, «comprese quelle a più basso potenziale fiscale», dovrebbe essere in grado, «attivando le proprie potenzialità [...] di finanziare il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali» (legge 42/2009, art. 2, comma 2, lettera cc).

Le conseguenze di una simile impostazione sono paradossali: le aree con minore capacità fiscale, che già fanno registrare, in rapporto al Pil, una pressione fiscale particolarmente elevata, dovrebbero ulteriormente aumentare il loro prelievo intervenendo su addizionali che per la quota più rilevante si ri-

feriscono all'Irpef. Se si ha presente l'evoluzione dell'Irpef (nel quadro della più complessiva evoluzione del prelievo tributario) nell'ultimo decennio (Tab. 3), ne discende che il finanziamento dovrebbe essere garantito da una manovra su un tributo che grava per circa l'80 per cento sui contribuenti con reddito da lavoro dipendente e da pensione.

Sin qui le analisi relative alla garanzia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione sono state sviluppate avendo riferimento ad alcune funzioni di spesa, ma in realtà anche il diritto a un equo prelievo fiscale dovrebbe essere collocato tra le «prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Una simile impostazione rende ancor più rilevante il tema della standardizzazione del prelievo, intrecciandolo con quello, di grande attualità, relativo alla riforma fiscale, e rende esplicita l'esigenza, in materia di attuazione del federalismo fiscale, di una vigilanza e di una mobilitazione culturale e sociale.

Tab. 1

REGIONE	VALORI MEDI 1996-2007								ITALIA = 100							
	PIL PRO CAPITE	ENTRATE TRIB. E CONTR. PRO CAPITE	ENTRATE/PIL	SPESA PRIMARIA PRO CAPITE	SPESA PRIMARIA/PIL	SPESA PRIMARIA/ENTRATE	PIL PRO CAPITE	ENTRATE PRO CAPITE	ENTRATE/PIL	SPESA PRIMARIA PRO CAPITE	SPESA PRIMARIA/PIL	SPESA PRIMARIA/ENTRATE				
PIEMONTE	24.338	11.602	47,67	10.110	41,54	87,15	110,85	116,88	105,44	104,37	94,16	89,30				
VAL D'AOSTA	28.787	13.091	45,47	16.954	58,90	129,51	131,12	131,88	100,58	175,02	133,49	132,71				
LOMBARDIA	28.837	13.744	47,66	9.302	32,26	67,68	131,34	138,47	105,42	96,03	73,11	69,35				
LIGURIA	22.252	10.660	47,90	11.920	53,57	111,82	101,35	107,39	105,96	123,06	121,41	114,59				
TRENTINO ALTO ADIGE	27.847	12.012	43,43	13.165	47,28	109,60	126,83	121,01	95,41	135,91	107,15	112,31				
P.A. TRENTO	26.690	11.972	44,86	13.405	50,23	111,97	121,57	120,61	99,22	138,39	113,84	114,74				
P.A. BOLZANO	29.041	12.052	41,50	12.917	44,48	107,48	132,27	121,42	91,79	133,35	100,81	109,82				
VENETO	25.784	11.472	43,33	8.669	33,62	77,59	117,44	112,55	95,84	89,49	76,21	79,51				
FRIULI V. G.	24.222	11.292	46,62	11.679	48,22	103,43	110,32	113,76	103,11	120,57	109,29	105,99				
EMILIA R.	27.537	12.749	46,30	10.251	37,23	80,40	125,42	128,44	102,41	105,82	84,37	82,39				

Tab. 1 – Segue

REGIONE	VALORI MEDI 1996-2007							ITALIA = 100						
	PIL PRO CAPITE	ENTRATE TRIB. E CONTR. PRO CAPITE	ENTRATE/PIL	SPESA PRIMARIA PRO CAPITE	SPESA PRIMARIA/PIL	SPESA PRIMARIA/ENTRATE	SPESA PRIMARIA/ENTRATE	PIL PRO CAPITE	ENTRATE PRO CAPITE	ENTRATE/PIL	SPESA PRIMARIA PRO CAPITE	SPESA PRIMARIA/PIL	SPESA PRIMARIA/ENTRATE	
TOSCANA	23.986	11.009	45,90	10.274	42,83	93,32	93,32	109,25	110,91	101,52	106,06	97,08	95,63	
UMBRIA	20.900	9.278	44,39	11.006	52,66	118,63	118,63	95,19	93,47	98,19	113,62	119,36	121,56	
MARCHE	22.065	9.806	44,44	9.428	42,73	96,15	96,15	100,50	98,78	98,29	97,33	96,85	98,53	
LAZIO	25.753	11.984	46,53	13.023	50,57	108,67	108,67	117,30	120,73	102,92	134,44	114,62	111,36	
ABRUZZO	18.507	7.888	42,62	9.088	49,11	115,21	115,21	84,29	79,47	94,28	93,82	111,30	118,06	
MOLISE	16.091	6.757	41,99	9.490	58,97	140,44	140,44	73,29	68,07	92,88	97,97	133,67	143,91	
CAMPANIA	14.061	6.075	43,21	7.780	55,33	128,06	128,06	64,04	61,20	95,57	80,31	125,41	131,22	
PUGLIA	14.447	6.098	42,21	7.836	54,24	128,49	128,49	65,80	61,44	93,37	80,89	122,93	131,66	
BASILICATA	15.337	5.996	39,09	9.094	59,30	151,68	151,68	69,85	60,40	86,47	93,89	134,40	155,43	
CALABRIA	13.869	5.409	39,00	8.854	63,84	163,71	163,71	63,47	54,49	86,26	91,41	144,70	167,76	
SICILIA	14.290	5.799	40,58	8.586	60,09	148,05	148,05	65,08	58,42	89,77	88,64	136,19	151,71	
SARDEGNA	16.879	7.000	41,47	10.055	59,57	143,65	143,65	76,88	70,52	91,73	103,81	135,02	147,20	

Tab. 1 – Segue

REGIONE	VALORI MEDI 1996-2007							ITALIA = 100						
	PIL PRO CAPITE	ENTRATE TRIB. E CONTR. PRO CAPITE	ENTRATE/PIL	SPEA PRIMARIA PRO CAPITE	SPEA PRIMARIA/PIL	SPEA PRIMARIA/ENTRATE	PIL PRO CAPITE	ENTRATE PRO CAPITE	ENTRATE/PIL	SPEA PRIMARIA PRO CAPITE	SPEA PRIMARIA/PIL	SPEA PRIMARIA/ENTRATE		
ITALIA	21.955	9.926	45,21	9.687	44,12	97,59								
CENTRO-NORD	25.988	12.041	46,34	10.396	40,00	86,33	118,37	121,31	102,49	107,32	90,67	88,47		
SUD	14.741	6.142	41,66	8.418	57,11	137,06	67,44	61,87	92,16	86,90	129,43	140,45		

Fonte: Ministero dello Sviluppo economico (2009), *Conti Pubblici Territoriali*.

Tab. 2 – Spesa per farmaci 2008

	POPOLAZIONE	FARMACI (MIL. €)	PRO CAPITE	RISPARMIO A VALORI MEDI NAZIONALI	RISPARMIO A VALORI MEDI CENTRO NORD	RISPARMIO A VALORI MEDI CENTRO NORD (- LAZIO)
PIEMONTE	4.417	808.293.000	183,00	- 19.092.334	28.649.006	61.517.026
VAL D'AOSTA	127	21.050.000	166,40	- 2.646.313	- 1.279.001	- 337.661
LOMBARDIA	9.693	1.559.860.000	160,93	- 255.764.613	- 151.000.424	- 78.874.436
BOLZANO	517	59.899.000	115,95	- 36.871.872	- 31.288.051	- 27.443.812
TRENTO	496	79.240.000	159,63	- 13.746.955	- 8.381.472	- 4.687.550
VENETO	4.859	752.462.000	154,86	- 157.719.938	- 105.201.112	189.079.787
FRIULI	1.227	225.409.000	183,78	- 4.342.208	8.914.771	18.041.676
LIGURIA	1.612	335.127.000	207,84	33.087.988	50.516.079	62.514.629
EMILIA	4.307	727.727.000	168,97	- 79.052.845	- 32.500.471	- 451.008
TOSCANA	3.692	625.768.000	169,47	- 65.902.087	- 25.991.714	1.484.994
UMBRIA	889	158.086.000	177,76	- 8.500.017	1.112.239	7.729.896
MARCHE	1.561	293.523.000	188,00	1.056.174	17.931.937	29.550.230
LAZIO	5.594	1.235.919.000	220,94	188.054.928	248.518.213	290.144.787

Tab. 2 – Segue

	POPOLAZIONE	FARMACI (MIL. €)	PRO CAPITE	RISPARMIO A VALORI MEDI NAZIONALI	RISPARMIO A VALORI MEDI CENTRO NORD	RISPARMIO A VALORI MEDI CENTRO NORD (- LAZIO)
ABRUZZO	1.329	267.413.000	200,94	18.105.025	32.473.148	42.365.031
MOLISE	321	63.335.000	197,43	3.241.900	6.709.359	9.096.567
CAMPANIA	5.812	1.113.636.000	191,60	24.879.397	87.702.241	130.953.277
PUGLIA	4.078	854.764.000	209,60	90.843.573	134.922.896	165.269.762
BASILICATA	591	123.934.000	209,77	13.263.789	19.649.621	24.046.014
CALABRIA	2.008	495.558.000	246,77	119.376.690	141.082.900	156.026.765
SICILIA	5.034	1.071.260.000	212,82	128.334.066	182.742.268	220.200.157
SARDEGNA	1.668	335.906.000	201,35	23.395.653	41.427.956	53.842.481
ITALIA	59.832	11.207.869.000	187,32	-	646.710.390	1.091.944.841
CENTRO-NORD	38.991	6.882.363.000	176,51	- 421.440.092	-	290.144.787
CENTRO-NORD (- LAZIO)	33.397	5.646.444.000	169,07	- 5.561.425.000	- 248.518.213	-
SUD	20.841	4.335.506.000	207,54	421.440.092	646.710.390	801.800.054

Fonte: Ministero dell'Economia e delle finanze (2009), *Relazione generale sull'economia del Paese*; Istat, popolazione residente a metà anno.

Tab. 3

ENTRATE ACCERTAMENTI	2000	2008	2009 (PRE CONSUNTIVO)	2009/2000	SU TOTALE 2000	SU TOTALE 2009	IRPEF DIP E PENS/ SU TOTALE 2000	IRPEF DIP E PENS/ SU TOTALE 2009
IRPEF								
DIP. E PENS.	81.257	121.595	121.450	149,46	23,59	29,70	69,81	77,14
ALTRI REDDITI	35.138	41.650	35.999	102,45	10,20	8,80		
TOTALE	116.395	163.245	157.449	135,27	33,79	38,50		
IRPEG	31.705	47.718	37.196	117,32	9,20	9,10		
SOSTITUTIVA	6.245	12.329	12.248	196,12	1,81	2,99		
ALTRE DIR.	19.943	8.326	16.970	85,09	5,79	4,15		
TOT. DIR.	<u>174.288</u>	<u>231.618</u>	<u>223.863</u>	<u>128,44</u>	<u>50,60</u>	<u>53,01</u>		
IVA	90.458	119.472	111.416	123,17	26,26	27,24		
ALTRE INDIR.	79.728	71.852	73.681	92,41				
TOT. IND.	170.187	191.324	185.097	108,76	49,40	45,26		
TOT. TRIB.	<u>344.475</u>							

Fonte: Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento Politiche fiscali, anni vari.